

ENPAF

PREVIDENZA, ASSISTENZA E WELFARE INTEGRATO



CONTRIBUTI

- Iscrizione e cancellazione
- Contributi previdenziali
- Riduzioni contributive
- Contributo di solidarietà
- Attività professionale
- Ricongiunzione
- Contribuzione doppia e tripla
- Riscatti e reintegri
- Restituzione contributi

PENSIONI

- Il sistema previdenziale Enpaf
- Pensioni dirette
- Pensioni ai superstiti
- Pensioni in totalizzazione
- Pensioni in cumulo
- Attività professionale

ASSISTENZA

- Il regolamento di assistenza
- Assistenza continuativa
- Assistenza straordinaria una tantum

MATERNITÀ

- Indennità di maternità

WELFARE INTEGRATO

- Emapi
- ASI - Assistenza Sanitaria Integrativa
- LTC – Long Term Care
- TCM – Temporanea Caso Morte

CONTRIBUTI





DECORRENZA

L'iscrizione all'Enpaf e il pagamento dei contributi obbligatori è una conseguenza automatica dell'iscrizione agli Ordini provinciali dei farmacisti.

La cancellazione dall'Ordine professionale comporta la cancellazione dall'Enpaf. Il riferimento è alla data della deliberazione del Consiglio dell'Ordine.

Non possono essere prese in considerazione deliberazioni di cancellazione con effetto retroattivo rispetto alla data di adozione. Quindi, è necessario che l'istanza di cancellazione venga presentata dall'interessato in tempo utile per consentire al Consiglio di adottare la delibera entro la **fine dell'anno**. In caso contrario, il contributo dell'anno successivo sarà dovuto anche se l'iscrizione è stata conservata per un solo giorno nel corso dell'anno.

COMPUTO PERIODI DI ISCRIZIONE

Per determinare l'anzianità di iscrizione utile ai fini della maturazione della pensione, la regola generale è la seguente: per maturare un anno di iscrizione, è necessario che questa copra un periodo pari ad almeno sei mesi e un giorno nell'ambito del medesimo anno.





OBBLIGATORietà E INFRAZIONABILITÀ

I contributi previdenziali e assistenziali sono dovuti da tutti gli iscritti.

La contribuzione previdenziale è **infrazionabile** e deve essere versata per intero, quale che sia la data di iscrizione o di cancellazione. La contribuzione è **forfettaria** e non rapportata al reddito prodotto dall'iscritto.

RISCOSSIONE

I contributi previdenziali e assistenziali Enpaf vengono riscossi tramite avvisi di pagamento **PagoPa notificati a mezzo PEC**.

L'Enpaf ricorre, invece, alla **cartella di pagamento** notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione presso la casella PEC dell'iscritto, nel caso in cui l'iscritto abbia ommesso di versare o abbia evaso la contribuzione dovuta.

DEDUCIBILITÀ FISCALE

Tutta la contribuzione previdenziale e assistenziale è integralmente deducibile dal reddito imponibile ai fini IRPEF.

Sono deducibili i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori di base, interi o ridotti, la contribuzione in misura doppia o tripla, i riscatti del corso di studi universitari.



HAND TOUCH



Il contributo previdenziale Enpaf è stabilito in misura fissa, tuttavia, se l'iscritto appartiene ad alcune categorie, ha la possibilità di chiederne una riduzione percentuale. Per poter usufruire della riduzione, la condizione che consente di accedere al beneficio si deve protrarre per almeno sei mesi e un giorno durante l'anno o, in caso di periodi di iscrizione inferiori all'anno, per una durata prevalente nel periodo di iscrizione.

CHI PUÒ RICHIEDERE LA RIDUZIONE

Possono chiedere la riduzione:

- esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente - riduzioni del 33,33%, 50% e 85%;
- disoccupati temporanei e involontari - riduzioni del 33,33%, 50% e, per un massimo di 5 anni, 85%. Una volta superato questo periodo il soggetto che permanga in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all'iscritto che non esercita attività professionale. La condizione di disoccupazione deve essere attestata attraverso la presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) al Centro per l'impiego;
- non esercenti attività professionale - riduzioni del 33,33% e 50%;
- pensionati Enpaf non esercenti attività professionale - riduzioni del 33,33%, 50% e 85%;
- pensionati Enpaf che esercitano attività professionale senza ulteriore previdenza obbligatoria (per esempio, titolari di farmacia in



MANO TESSI

pensione) - riduzioni del 33,33% e 50%. È escluso il caso in cui il soggetto sia titolare di una pensione in cumulo o in totalizzazione.

CASI DI ESCLUSIONE

I titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private, i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia non possono accedere alle riduzioni contributive.

Inoltre non hanno diritto ad alcuna riduzione gli iscritti che svolgano, **prevalentemente nell'anno**, attività professionale in relazione alla quale non siano soggetti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell'Enpaf: attività svolta in regime di collaborazione coordinata e continuativa o con apertura di partita IVA, borse di studio non assoggettate all'obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS.

TERMINI DI DECADENZA

La riduzione del contributo previdenziale viene riconosciuta a seguito di presentazione della domanda dell'interessato.

La domanda deve essere presentata entro il **30 settembre** dell'anno per il quale si chiede la riduzione.

Per i **nuovi iscritti** il termine di decadenza è fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Ordine, relativamente ad entrambi gli anni di iscrizione.





Coloro che si iscrivano a partire dal 1° gennaio 2004 hanno facoltà di chiedere di versare il contributo di solidarietà in luogo della contribuzione previdenziale intera o ridotta



CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Il contributo non è utile per la maturazione del diritto a pensione.

Chi versa il contributo di solidarietà versa anche il contributo di assistenza e quello di maternità e può fruire delle relative prestazioni.

Non viene riconosciuto il beneficio a chi abbia altri redditi professionali esenti da prelievo contributivo (per es. chi per un breve periodo ha svolto attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa).


CHI PUÒ RICHIEDERLO

Possono chiedere il versamento del contributo di solidarietà:

- esercenti attività professionale con rapporto di lavoro dipendente. Il contributo di solidarietà è pari al **3%** del contributo intero vigente nell'anno;
- disoccupati temporanei e involontari: contributo pari all'**1%** del contributo intero vigente nell'anno, per un periodo massimo di cinque anni. superato tale periodo, vengono applicate le stesse regole indicate per la riduzione nella misura dell'85%.



Il periodo dei cinque anni di permanenza nella condizione di disoccupazione non viene conteggiato per singola aliquota ma viene calcolato per sommatoria.



TERMINI DI DECADENZA

Il contributo di solidarietà viene riconosciuto soltanto a seguito di presentazione della domanda da parte dell'interessato.

I termini di decadenza sono gli stessi previsti per la domanda di riduzione.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE



Nel regolamento di previdenza, l'esercizio di attività professionale è un requisito sia ai fini contributivi che pensionistici.

Infatti, la riduzione contributiva nella misura massima dell'85% o il contributo di solidarietà nella misura del 3% possono essere riconosciuti all'iscritto che svolga attività professionale con rapporto di lavoro dipendente.

L'iscritto che non esercita attività professionale, invece, può accedere alla riduzione nella misura massima del 50% quale che sia il tipo di rapporto di lavoro.

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

Criteri generali ai quali fare riferimento per stabilire lo svolgimento di attività professionale da parte dell'iscritto:

- la legge prevede che per lo svolgimento di una determinata attività sia obbligatorio non solo avere conseguito la laurea in Farmacia o CTF e l'abilitazione all'esercizio della professione, ma anche l'iscrizione all'Albo professionale;
- l'attività, sebbene non richieda l'obbligo di iscrizione all'Albo, ha una connessione con il farmaco (art. 1 del d.lgs n. 258/1991 e successive modificazioni).

Dunque, si tratta di:

- preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
- fabbricazione e controllo dei medicinali;
- controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;
- immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;
- preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;
- preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;
- diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.

In applicazione dei criteri di individuazione dell'attività professionale, è stato elaborato un elenco di attività riconosciute come proprie della professione di farmacista



www.italy.it

particolarmente ampio. L'elenco è consultabile nella pagina dedicata sul sito web dell'Enpaf.

RINCONGIUNZIONE



COS'È L'istituto della ricongiunzione consente il **trasferimento** della posizione assicurativa presente presso uno o più enti previdenziali obbligatori ad un unico ente al fine di maturare una sola pensione.

DOMANDA E REQUISITI L'interessato deve rivolgere la domanda all'Istituto presso il quale intende trasferire i periodi contributivi presenti presso altre gestioni previdenziali.

La condizione necessaria per proporre la domanda di ricongiunzione è l'attualità di iscrizione unicamente all'ente previdenziale presso cui si intendono trasferire i contributi. Pertanto, qualora si intendesse trasferire all'Enpaf i contributi versati per esempio all'Inps, la posizione presso quest'ultimo ente dovrebbe essere chiusa.

ONERE La ricongiunzione comporta l'applicazione di un onere economico corrispondente alla quota parte di pensione che l'interessato ottiene in più grazie alla ricongiunzione stessa; dall'ammontare dell'onere

deve essere detratto l'importo attualizzato dei contributi trasferiti dagli altri Enti.

PERIODI COINCIDENTI

La ricongiunzione è normalmente attivabile quando i periodi contributivi da trasferire non coincidono con quelli già presenti presso l'Ente accentrante.

Per quanto riguarda la ricongiunzione presso l'Enpaf, tuttavia, nel caso in cui i periodi assicurativi siano **integralmente coincidenti** è possibile **utilizzare** quelli in entrata con le seguenti modalità:

- a) solo per reintegrare a quota intera i contributi versati in misura ridotta fino al 1994;
- b) per gli anni di contribuzione successivi al 1994 sarà possibile sia integrare a quota intera gli anni versati in misura ridotta, sia utilizzarli per l'equivalente del contributo doppio o triplo.




CONTRIBUZIONE DOPPIA E TRIPLA



L'iscritto che versa la quota contributiva intera può optare per il versamento della contribuzione doppia o tripla, ottenendo un **incremento dell'importo finale di pensione**:

- in caso di versamento del contributo doppio si ottiene un coefficiente di pensione equivalente alla contribuzione intera + un ulteriore importo pari al coefficiente economico base intero maggiorato del 10%;

- in caso di versamento del contributo triplo, oltre al rendimento del contributo doppio, si ottiene un ulteriore importo pari al coefficiente economico di pensione base maggiorato del 15% (1° quota intero + 2° quota intero maggiorato del 10% + 3° quota intero maggiorato del 15%).



RISCATTI E REINTEGRI



Oltre alla contribuzione previdenziale obbligatoria, sono previste alcune forme di contribuzione volontaria:

- riscatto del corso di studi universitari
- reintegro della contribuzione versata a quota ridotta
- reintegro della contribuzione versata a quota intera nel periodo 1995 – 2003.

Queste forme di contribuzione sono fiscalmente **deducibili** in misura integrale dall'imponibile dell'iscritto.

RISCATTO DEL CORSO DI STUDI

Il regolamento di previdenza Enpaf prevede la possibilità di riscattare gli anni del corso di studi universitari fino a un massimo di 5, prima del pensionamento.

Il riscatto del corso di studi non aumenta l'anzianità contributiva, consentendo l'anticipazione del diritto a pensione, ma comporta esclusivamente il riconoscimento di **supplementi economici** che incrementano l'importo del trattamento previdenziale.

Il riscatto del corso di studi universitari attivato presso l'Enpaf è compatibile con quello attivato presso l'INPS.



www.inps.it

REINTEGRO QUOTA RIDOTTA

Il regolamento di previdenza Enpaf prevede la possibilità, per gli iscritti che abbiano versato i contributi previdenziali in misura ridotta, di reintegrarli a quota intera, ottenendo coefficienti di pensione più elevati.

REINTEGRO CONTRIBUZIONE ANNI 1995-2003

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno 2004 i coefficienti economici di pensione sono stati aumentati rispetto a quelli in vigore nel periodo dal 1995 al 2003.

Il regolamento di previdenza riconosce a chi non sia ancora pensionato e abbia versato contributi in misura intera nel periodo dal 1995 al 2003 la facoltà di adeguare i coefficienti di pensione di quegli anni ai nuovi importi in vigore dal 1° gennaio 2004.



L'iscritto che **al compimento dell'età pensionabile** non maturi il diritto alla pensione di vecchiaia può, dopo essersi cancellato dall'Albo, chiedere la restituzione dei contributi versati, fino a quelli di competenza dell'anno 2003.

PENSIONI





L'Enpaf adotta un sistema previdenziale **a prestazione definita**: il regolamento di previdenza fissa l'entità della futura pensione in base alla contribuzione versata a quota intera.

La riduzione contributiva comporta una corrispondente riduzione dell'importo di pensione spettante.

Il valore nominale della pensione fissato dal regolamento viene periodicamente aggiornato in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Le prestazioni pensionistiche erogate dall'Enpaf sono divise in due categorie:

- a) pensioni **dirette** (di vecchiaia e di inabilità)
- b) pensioni ai **superstiti** (di reversibilità e indiretta).

A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'istituto della pensione di anzianità è stato abrogato.

L'Enpaf riconosce anche i trattamenti pensionistici in regime di **totalizzazione** e di **cumulo**.



PENSIONE DI VECCHIAIA

I **requisiti** per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono:

- 68 anni e 9 mesi di età
- 30 anni di iscrizione e contribuzione effettiva all'Ente
- 20 anni di attività professionale

L'età pensionabile è soggetto ad adeguamenti periodici, in base all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT.

Per calcolare l'**anzianità di iscrizione**, la frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non è utile, quella superiore vale per anno intero.

Per quanto riguarda il requisito dell'attività professionale, il regolamento prevede alcune eccezioni e un regime transitorio.



La pensione di vecchiaia è compatibile con il mantenimento dell'iscrizione e la contribuzione versata dopo il pensionamento produce supplementi.

La pensione di vecchiaia **decorre** dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile.



Nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti gli altri requisiti per il pensionamento, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui questi vengono raggiunti.

PENSIONE DI INABILITA'

La pensione di inabilità è riconosciuta all'iscritto e all'assicurato (farmacista cancellato), di età inferiore all'età pensionabile, che possa far valere i seguenti **requisiti**:

- inabilità assoluta e permanente all'esercizio dell'attività lavorativa
- almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione Enpaf;
- almeno tre anni di iscrizione e contribuzione effettive nel quinquennio precedente la domanda di pensione

L'inabilità viene **accertata** da medici incaricati dall'Enpaf. La corresponsione della pensione di inabilità è subordinata alla **cessazione di qualsiasi attività di lavoro** autonomo o dipendente.

La pensione di inabilità **non è cumulabile** con la pensione di vecchiaia.

La **decorrenza** della pensione di inabilità è fissata al primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.



PENSIONI AI SUPERSTITI



Le tipologie di pensione ai superstiti sono due.



- a) Pensione di **reversibilità**: in favore dei superstiti di soggetti deceduti titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità o di inabilità Enpaf.
- b) Pensione **indiretta**: in favore dei superstiti di un iscritto che al momento del decesso, non sia titolare di pensione, ma abbia già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o possa vantare almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione effettive di cui 3 nel quinquennio precedente la data dell'evento.

La pensione ai superstiti **decorre** dal primo giorno del mese successivo alla morte.

A CHI SPETTA

La pensione spetta ai superstiti di seguito indicati.

- **Il coniuge**

Il coniuge ha diritto alla pensione ai superstiti anche se **separato**.

- Il coniuge **divorziato** ha diritto alla pensione purché:

- titolare di assegno divorzile
- non abbia contratto nuovo matrimonio

Nel caso in cui il farmacista si fosse risposato, l'ex coniuge divorziato titolare di assegno divorzile e il coniuge superstite concorrono sulla stessa quota di pensione. Sarà il giudice con sentenza a stabilire la misura percentuale dell'assegno pensionistico maturato che spetta a ciascuno dei due soggetti aventi diritto.

- I **figli** (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti) che alla data della morte del genitore e siano:

- minori di 18 anni



- studenti di età compresa tra i 18 e i 21 anni, qualora frequentino una scuola secondaria di primo o secondo grado, siano a carico del genitore al momento del decesso e che non svolgano attività lavorativa
 - studenti universitari, per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto e non prestino attività lavorativa
 - inabili in modo assoluto e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, di qualunque età e a carico del genitore al momento del decesso.
- **I nipoti**
i nipoti sono equiparati ai figli legittimi e legittimati e sono inclusi, quindi, tra i destinatari della pensione ai superstiti purché siano affidati e viventi a carico dei nonni al momento del decesso.

Ad eccezione del coniuge e dei figli minori, per l'erogazione della pensione ai superstiti deve configurarsi il requisito della vivenza a carico del dante causa alla data del decesso.

Il 'carico' viene riconosciuto quando il superstite percepisce un reddito non superiore all'importo del trattamento minimo INPS maggiorato del 30%.

ALIQUOTE DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

La misura della pensione ai superstiti è pari alle seguenti aliquote della pensione relativa al dante causa:

60%	al coniuge
80%	al coniuge e un figlio
100%	al coniuge con due o più figli

Se hanno diritto alla pensione ai superstiti solo i figli, le aliquote sono le seguenti:

70%	un figlio
80%	due figli
100%	tre o più figli

I nipoti hanno diritto alla pensione ai superstiti nella stessa misura stabilita per i figli.



QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALLA PENSIONE

La **perdita dei requisiti** necessari per la liquidazione della prestazione ai superstiti comporta la decadenza dal diritto alla pensione.

Inoltre, perde il diritto alla pensione il coniuge quando contrae nuove nozze, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il matrimonio.

Nel caso in cui la pensione sia suddivisa tra **più beneficiari** ed uno di questi perda il diritto alla pensione, l'Enpaf provvede d'ufficio all'aggiornamento dell'aliquota di spettanza dei restanti avanti diritto.

PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE



L'istituto della totalizzazione consente a chi abbia versato contribuzione per **periodi non coincidenti** in due o più gestioni previdenziali e che non sia già titolare di un trattamento pensionistico, di cumulare i periodi in questione al fine del conseguimento di **un'unica pensione**.

L'operazione è **gratuita** e comporta che ogni gestione paghi la sua quota di pensione, liquidata secondo il sistema di calcolo contributivo, a meno che non vengano raggiunti i requisiti minimi previsti **dal singolo Ente di appartenenza**. In questo caso è fatto salvo il sistema di calcolo di tale Ente.

LA DOMANDA

La **domanda** di pensione in totalizzazione va presentata al raggiungimento dei requisiti prescritti dalla normativa dell'Ente presso il quale si è ancora iscritti. In ogni altro caso l'interessato potrà scegliere l'Ente presso cui presentare la domanda.

CONTRIBUTI COINCIDENTI

La contribuzione coincidente viene considerata **una volta sola** ai fini del conseguimento dei requisiti assicurativi. Una volta verificata la sussistenza del diritto alla pensione, la contribuzione coincidente concorre, invece, alla formazione di quella che sarà la misura della pensione.

Per quanto riguarda l'Enpaf, sia per la pensione di vecchiaia che per quella di anzianità, non si tiene conto ai fini contributivi del **riscatto del corso di studi universitari** effettuato presso l'Enpaf ed è necessario un periodo di attività professionale.

Le **prestazioni liquidabili** tramite totalizzazione sono la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, la pensione di inabilità e la pensione indiretta.

PENSIONE DI VECCHIAIA

La **pensione di vecchiaia** si matura al compimento del 66° anno di età con 20 anni di contribuzione.

La **decorrenza** della pensione di vecchiaia è fissata a 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.



© 2019

- PENSIONE DI ANZIANITA'** La **pensione di anzianità** si matura con 41 anni di contribuzione ottenuti sommando i contributi versati alle varie gestioni previdenziali
La **decorrenza** della pensione di anzianità è fissata a 21 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.
- PENSIONE DI INABILITA'** La pensione di **inabilità** in totalizzazione si consegue in base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. In questo caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione.
- PENSIONE AI SUPERSTITI** Nel caso di **decesso** di soggetto titolare di pensione in totalizzazione, ogni Ente provvederà a liquidare la **pensione di reversibilità** per la quota che lo riguarda. La pensione viene conseguita in base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso.
- COMPATIBILITA' CON ALTRI ISTITUTI** L'interessato che abbia presentato domanda di pensione in **cumulo**, può accedere al trattamento in regime di totalizzazione rinunciando alla domanda, purché il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso, ossia nel momento in cui è stato effettuato l'inserimento del pro-rata da parte di Enpaf nel sistema informatico.
Non è possibile attivare la totalizzazione se la procedura di ricongiunzione sia conclusa con il versamento dell'importo corrispondente alle prime tre rate o con l'accettazione della ricongiunzione senza oneri.
La **restituzione** dei contributi **preclude** la possibilità di attivare la totalizzazione dei periodi assicurativi.





L'istituto del cumulo consente a chi abbia versato contribuzione per **periodi non coincidenti** in due o più gestioni previdenziali e che non sia già titolare di trattamento pensionistico, di cumulare i periodi di contribuzione al fine del conseguimento di **un'unica pensione**.

L'operazione è **gratuita** e comporta che ciascun Ente coinvolto, determini il trattamento pro-quota secondo le proprie regole di calcolo.

La **domanda** di pensione in regime di cumulo va presentata all'Ente previdenziale di ultima iscrizione.

CONTRIBUTI COINCIDENTI

La contribuzione coincidente viene considerata **una volta sola** per la valutazione del raggiungimento dei requisiti assicurativi minimi. Una volta verificata la sussistenza del diritto alla pensione, la contribuzione coincidente concorre, invece, alla formazione di quella che sarà la misura della pensione.

Per quanto riguarda l'Enpaf, sia per la pensione di vecchiaia che per quella anticipata, non si tiene conto ai fini contributivi del riscatto del corso di studi universitari effettuato presso Enpaf.

Le **prestazioni liquidabili** in regime di cumulo sono la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione di inabilità e la pensione indiretta.



www.enpaf.it

PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia in cumulo si configura come una fattispecie a **formazione progressiva**, distinguendosi tra diritto e misura.

Il **diritto** si matura sulla base dei requisiti minimi previsti per la pensione di vecchiaia liquidata dall'INPS.

Per quanto riguarda la **misura**, la liquidazione del trattamento pro quota da parte di tutti gli Enti coinvolti nella procedura di cumulo avviene soltanto quando vengono raggiunti i requisiti previsti da ciascun ordinamento.

In via esemplificativa, per quanto riguarda l'INPS, la pensione di vecchiaia di un lavoratore dipendente con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 si consegue con 20 anni di contribuzione e un'età anagrafica di 67 anni, fatto salvo l'adeguamento all'aspettativa di vita. Invece, per quanto riguarda l'Enpaf, per la pensione di vecchiaia l'età pensionabile è fissata a 68 anni e 9 mesi, 30 anni di iscrizione e contribuzione oltre al requisito dell'attività professionale richiesto, in linea di massima in un rapporto di 2 anni ogni 3 di iscrizione e contribuzione fino ad un massimo di 20.

Potrebbe accadere, dunque, che venga liquidata in un primo momento la quota INPS e la quota parte Enpaf venga versata successivamente al raggiungimento dei requisiti richiesti.

PENSIONE ANTICIPATA

La **pensione anticipata** in cumulo si matura con un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le **donne** e di 42 anni e 10 mesi per gli **uomini**, ottenuti sommando i contributi versati presso le varie gestioni previdenziali.

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dal mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti se successiva.





PENSIONE DI INABILITA'

La **pensione di inabilità** in cumulo si consegue in base ai requisiti contributivi e sanitari, nonché in base agli ulteriori requisiti richiesti nell'Ente previdenziale nel quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

La pensione **decorre** dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La facoltà di cumulo per conseguire il trattamento pensionistico di inabilità può essere esercitata anche se il soggetto è già in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate.

PENSIONE AI SUPERSTITI

Nel caso di decesso di soggetto titolare di pensione in cumulo ogni gestione provvederà a liquidare la relativa **pensione di reversibilità** per la quota che la riguarda. La **pensione indiretta** ai superstiti, invece, viene conseguita in base ai requisiti di iscrizione e di contribuzione nonché agli ulteriori requisiti richiesti dall'Ente previdenziale nel quale il dante causa era iscritto al momento del decesso.

La pensione ai superstiti **decorre** dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa.


COMPATIBILITA' CON ALTRI ISTITUTI

L'interessato che abbia presentato domanda di pensione in **totalizzazione** può accedere al trattamento in regime di cumulo rinunciando alla domanda, purché il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso, ossia nel momento in cui è stato effettuato l'inserimento del pro-rata da parte di Enpaf nel sistema informatico di pagamento.

Quanto alla **ricongiunzione** non è possibile attivare il cumulo se la procedura sia conclusa con il versamento dell'importo corrispondente alle prime tre rate o con l'accettazione della ricongiunzione senza oneri.

La pensione in cumulo è **incompatibile** con la restituzione dei contributi Enpaf.

Sia per la pensione in cumulo che per la pensione in totalizzazione, se il soggetto interessato risulta da ultimo iscritto a più Enti di previdenza ha la facoltà di scegliere quello alla quale inoltrare la domanda.



ATTIVITÀ PROFESSIONALE



Il regolamento di previdenza prevede, tra i requisiti per accedere alla pensione Enpaf, lo svolgimento dell'attività professionale di farmacista.

Lo stesso requisito è richiesto per le pensioni in totalizzazione e in cumulo.

IL REQUISITO

In particolare il requisito dello svolgimento di attività professionale è **richiesto**:



- a. nella misura di venti anni, per coloro che si iscrivano o si reinscrivano all'Ente dopo il 31 dicembre 1994;
- b. nella misura di due anni ogni tre di iscrizione successivi al 31 dicembre 1994, per gli iscritti che, alla data del 31 dicembre 1994, non abbiano compiuto 45 anni di età (disciplina transitoria);
- c. nella misura di cinque anni, per gli assicurati che si siano cancellati entro il 31 dicembre 2001 e maturino il requisito della pensione di vecchiaia con venti anni di iscrizione e contribuzione.

QUANDO NON È RICHIESTO

Il requisito **non è richiesto**:

- a. agli iscritti che, alla data del 31 dicembre 1994, abbiano già compiuto 45 anni di età;
- b. ai soggetti dimessi al 31 dicembre 1991 che abbiano maturato quindici anni di iscrizione e di contribuzione effettive all'Ente;
- c. ai soggetti dimessi al 31 dicembre 1994 che abbiano maturato diciassette anni di iscrizione e contribuzione effettive.

CALCOLO DEI PERIODI DI ATTIVITÀ

Per il raggiungimento del requisito, sono utilizzabili tutti gli anni di attività professionale svolti, purché in costanza di iscrizione all'Albo:

- i periodi di esercizio di durata minima superiore a sei mesi nell'ambito di ciascun anno sono considerati pari ad un anno intero;
- i periodi inferiori a sei mesi e un giorno, eventualmente presenti nel corso di anni diversi, potranno essere utilizzati agli stessi fini qualora per sommatoria siano pari a 12 mesi.

Nel caso in cui, nell'ambito di un anno, siano presenti periodi di attività professionale eccedenti i sei mesi e un giorno, questa parte non può essere utilizzata per l'eventuale sommatoria con altri periodi presenti in anni diversi per raggiungere i 12 mesi.

ASSISTENZA





LE PRESTAZIONI

Il Regolamento di assistenza Enpaf prevede prestazioni in favore di:

- iscritti;
- pensionati Enpaf;
- assicurati (soggetti non più iscritti);
- superstiti (coniuge, figli o genitori)

che si trovino in una situazione di difficoltà economica.

Le prestazioni previste possono distinguersi in due **categorie**:

- a) assistenza continuativa
- b) assistenza straordinaria

VALUTAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA

L'**ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è il parametro per accertare la situazione di difficoltà economica del nucleo familiare che consente di accedere alle prestazioni assistenziali.

A seconda del tipo di prestazione sono state individuate diverse fasce ISEE sono stati fissati dei limiti in base al patrimonio mobiliare del nucleo familiare del richiedente.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni assistenziali è necessario che l'iscritto sia in regola con versamento della contribuzione, nei limiti della prescrizione.



MASSIMO



MASSIMO

CARATTERISTICHE

L'assistenza continuativa consiste nella erogazione di una rendita mensile su tredici mensilità. Viene liquidata fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata accordata e può essere rinnovata l'anno successivo se il richiedente conserva i requisiti necessari.

Si suddivide in due tipi di prestazioni:

- continuativa per età
- continuativa per figli con grave disabilità, di età non inferiore a 21 anni.

CONTINUATIVA PER ETÀ

I beneficiari dell'assistenza continuativa per età sono:

- i farmacisti pensionati Enpaf, se pensionati di inabilità devono aver compiuto il 60° anno di età.
- gli iscritti Enpaf (età 65 anni e 15 anni di iscrizione e contribuzione).
- assicurati Enpaf – soggetti non più iscritti - (età 65 anni e 20 anni di iscrizione e contribuzione di cui sette nei dieci anni precedenti la data della domanda) .
- Superstiti di farmacia pensionato, iscritto o assicurato che abbia i requisiti descritti.

CONTINUATIVA FIGLI CON GRAVE DISABILITÀ

I beneficiari dell'assistenza continuativa per figli con grave disabilità di età non inferiore a 21 anni sono:

- i farmacisti iscritti (5 anni di iscrizione e contribuzione).
- i farmacisti assicurati Enpaf – soggetti non più iscritti -(15 anni di iscrizione e contribuzione di cui quattro nei sette anni precedenti la data della domanda).

- farmacisti pensionati Enpaf.
- Superstiti del farmacista (con i requisiti descritti), secondo questo ordine:
 - al coniuge
 - in mancanza del coniuge direttamente al figlio disabile

IMPORTI MENSILI 2023

Nella tabella di seguito, l'ammontare dell'assegno mensile di assistenza continuativa, relativo al 2023, determinato in base alla fascia ISEE di appartenenza:

Fasce ISEE	Importo mensile (13 mensilità)
Fino a 10.000 euro	608,87 euro
Da 10.000,01 a 20.000	553,23 euro
Da 20.000,01 a 30.000	507,00 euro

Tutti gli importi delle prestazioni di prima e seconda fascia sono adeguati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente.

L'importo della terza fascia, invece, viene adeguato all'importo del rateo mensile dell'assegno sociale fissato annualmente.

Ulteriori caratteristiche:

- Il patrimonio mobiliare non deve superare i 40.000,00 euro. Per ciascun componente successivo al secondo a tale importo si aggiungono ulteriori euro 5.000,00 fino ad un max di 55.000 euro.
- Per i nuclei familiari composti solo da soggetti ultrasettantenni o in cui è presente un soggetto affetto da grave disabilità: patrimonio mobiliare entro i 55.000,00 euro.



MANI TOGLI



ASSISTENZA L'assistenza straordinaria è costituita da una erogazione
CONTRIBUTO SPESE una tantum e viene corrisposta a titolo di contributo per le spese sostenute in relazione a determinati eventi oppure a sostegno del reddito riferito a condizioni particolari del beneficiario.

Le prestazioni assistenziali erogate dall'Enpaf a titolo di contributo per le spese sostenute in occasione di determinati eventi si riferiscono a:

- **spese per figli con grave disabilità di età inferiore a 21 anni**

Beneficiari:

- farmacisti iscritti con almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione
- farmacisti assicurati - soggetti non più iscritti - con 15 anni di iscrizione e contribuzione di cui 4 nei 7 anni precedenti la domanda
- farmacisti pensionati Enpaf
- superstiti del farmacista (con i requisiti indicati) in questo ordine:
 - coniuge
 - in mancanza del coniuge, direttamente il figlio disabile.
- **spese medico-sanitarie**
In presenza di una grave patologia, rimborso delle spese sostenute per sé o per il coniuge o per i figli, se presenti nel nucleo familiare.


Beneficiari:



MASSIMO

- iscritti con almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione
- pensionati Enpaf

Tutti gli iscritti e i pensionati diretti Enpaf sono assicurati presso EMAPI pertanto le domande di rimborso spese devono essere presentate al Fondo sanitario.



- **Spese funerarie**

In caso di decesso:

- del coniuge non legalmente separato;
- del figlio;
- del genitore.

È previsto per le spese sostenute una contributo a favore:

- dell'iscritto con almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione;
- del farmacista titolare di pensione diretta Enpaf.

In caso di decesso del farmacista è previsto per le spese sostenute un contributo a favore:

- del coniuge non legalmente separato;
- del figlio;
- del genitore.

In caso di decesso del pensionato o dell'iscritto, al coniuge superstite verrà corrisposta una prestazione di assistenza straordinaria una tantum non inferiore a euro 4.000,00 cui si aggiunge un importo non inferiore

a euro 500,00 per ciascuno dei figli fiscalmente a carico.

La copertura assistenziale per le spese funerarie a favore dei superstiti del farmacista è compatibile con la tutela Temporanea Causa Morte assicurata da EMAPI.



- **spese per ospitalità in case di riposo**

Beneficiari:

- pensionati Enpaf che abbiano compiuto 70 anni di età.

- **spese per asilo nido e scuola dell'infanzia**

importo massimo liquidabile euro 3.000,00 per ciascun figlio e, comunque, liquidazione complessiva non superiore ad euro 6.000,00

Beneficiari:

- iscritti con almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione

**PARAMETRI
REDDITUALI**

Per l'accesso alle prestazioni assistenziali straordinarie per contributo spese, devono essere rispettati contestualmente i seguenti parametri:

- patrimonio mobiliare, così come risultante dall'attestazione ISEE, non superiore ad euro 50.000,00. Per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori euro 5.000,00 fino ad un massimo di euro 65.000,00.



- valore ISEE compreso nelle seguenti fasce:

Oggetto della prestazione	valore ISEE da zero a 20.000 euro	valore ISEE da 20.000,01 a 35.000
Importo sussidio (misura percentuale rispetto alle spese documentate)		
Spese per figli con grave disabilità età inferiore a 21 anni	60%	50%
Spese medico-sanitarie	60%	50%
Spese funerarie	70%	60%
Spese per ospitalità in casa di riposo	60%	50%
Spese per asilo nido e scuola dell'infanzia	60%	50%

MISURE DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Al fine di sostenere il lavoro femminile, l'Enpaf prevede due misure assistenziali:

- copertura, in misura percentuale e in base alla fascia ISEE di appartenenza, della perdita di reddito per le farmacistesse in regime di lavoro autonomo in caso di astensione nel periodo antecedente quello assistibile;
- copertura, in misura percentuale e in base alla fascia ISEE di appartenenza, degli oneri sostenuti per la conduzione della farmacia e parafarmacia dalla titolare nel periodo assistibile ed eventualmente in quello antecedente.

MISURE INDENNITARIE A SOSTEGNO DEL REDDITO

L'Enpaf eroga prestazioni indennitarie a sostegno del reddito agli iscritti con almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione e che si trovino in una di queste situazioni:



a) Situazione di grave difficoltà economica

Beneficiari:

- iscritto che svolga attività professionale e abbia subito una riduzione del reddito di lavoro o di impresa pari almeno al 25% rispetto all'anno precedente quello della domanda;
- per gli iscritti:
 - che svolgono attività professionale in regime di lavoro autonomo;
 - titolari di farmacia o parafarmacia, in assenza di un farmacista collaboratore.
 - che per infortunio o malattia abbiano dovuto interrompere l'attività professionale per almeno un mese.
- iscritto di età compresa tra i 60 ed i 65 anni, anche se titolare di reddito di lavoro o di pensione, purché questo sia escluso da imposizione fiscale.

b) Disoccupazione temporanea e involontaria

Beneficiari:

- Iscritti con almeno 40 anni di età che si trovino in condizione di disoccupazione temporanea e involontaria in atto al momento della domanda da almeno 6 mesi.

PARAMETRI REDDITUALI

Per l'accesso alle prestazioni assistenziali straordinarie per sostegno al reddito devono essere rispettati contestualmente i seguenti parametri:

- 1) patrimonio mobiliare, così come risultante dall'attestazione ISEE, non superiore ad euro 50.000,00. Per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori euro 5.000,00 fino ad un massimo di euro 65.000,00.



2) Valore Isee non superiore ai limiti indicati per ogni singola prestazione

Oggetto della prestazione	Misura della prestazione		
Disoccupazione 2023	valore ISEE entro 30.000,00 8.826,00 euro oppure euro 3.000,00		
	Valore ISEE da zero a 20.000 euro	Valore ISEE da 20.000,01 a 35.000	
Grave difficoltà economica	8.000,00	6.000,00	
Misure di conciliazione Vita-Lavoro	Valore Isee da 0,00 a 10.000,00	Valore Isee da 10.000,01 a 20.000,00	Valore Isee da 20.000,01 a 35.000,00
Copertura della perdita di reddito per le farmacisti in regime di lavoro autonomo	50%	40%	30%
Copertura degli oneri sostenuti per la conduzione della farmacia e parafarmacia	50%	40%	30%

**CALAMITÀ
NATURALI**

Beneficiari di queste prestazioni per calamità naturali sono:

- pensionati titolari di pensione diretta Enpaf
- iscritti.

Eventi:

- calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- evento dannoso con gravi danni all'abitazione o all'esercizio commerciale.

Erogazione di un contributo per:

- danno alla persona
- danni all'abitazione principale di proprietà

- danni ai locali destinati all'esercizio dell'attività professionale
- danni all'attività professionale.

ALTRE PRESTAZIONI

L'Enpaf prevede ulteriori prestazioni rispetto a quelle per rimborso spese e per sostegno del reddito:

a) Provvidenze per studi

iniziative dirette a favorire lo studio e la formazione:

- borse di studio
- contributo ai farmacisti iscritti che frequentano scuole di specializzazione.

b) Interventi per favorire l'occupazione

Tipologia delle prestazioni:

- incentivo all'occupazione giovanile: contributo al titolare che assume un collaboratore di età non superiore a trenta anni;
- incentivo al ricollocamento lavorativo: contributo al titolare che assume un collaboratore che abbia compiuto cinquanta anni e si trovi in stato di disoccupazione da almeno sei mesi.



www.enpaf.it

MATERNITÀ





L'Enpaf eroga l'indennità di maternità alle proprie iscritte che non beneficiano della stessa indennità da altro Ente per il medesimo evento e che siano in regola con la contribuzione dovuta.

Dunque, non hanno diritto all'indennità di maternità le iscritte che svolgano attività in base a un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, quelle che sono assicurate presso la gestione Artigiani e Commercianti dell'INPS ovvero presso la Gestione Separata INPS. In tutti questi casi l'erogazione avviene ad opera di altri Enti e dunque non è a carico dell'Enpaf.

CHI HA DIRITTO

Hanno titolo all'indennità di maternità:

- le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di farmacia e di parafarmacia;
- le disoccupate temporanee e involontarie iscritte ai Centri per l'Impiego;
- coloro che svolgono attività professionale in regime di lavoro autonomo, con apertura di partita IVA;
- le farmaciste iscritte che svolgono attività professionale nell'ambito di una borsa di studio;
- le iscritte che pur non essendo disoccupate non svolgono alcuna attività lavorativa;
- le iscritte che svolgono attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa;



www.enpaf.it



- limitatamente all'evento del parto e per il periodo post partum (tre mesi) al padre libero professionista in caso di morte o grave infermità della madre libero professionista ovvero di abbandono nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

L'indennità di maternità, di norma, viene corrisposta per i due mesi precedenti e per i tre successivi la data del parto.

INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

In caso di interruzione di gravidanza intervenuta oltre il sesto mese di gestazione l'indennità di maternità viene erogata nella misura piena (5 mensilità indennizzabili).

In caso di aborto verificatosi a partire dal terzo mese di gravidanza (12^a settimana) ma prima del compimento del sesto mese, spetta un'indennità pari ad una mensilità.

LA DOMANDA

La domanda per ottenere l'indennità di maternità deve essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza (27^a settimana) ed entro e non oltre il termine perentorio di **180 giorni dalla data del parto** ovvero dell'interruzione della gravidanza.

Le iscritte lavoratrici dipendenti che si trovino disoccupate all'inizio del periodo di congedo di maternità godono dell'indennità giornaliera di maternità da parte dell'INPS, purché tra l'inizio della disoccupazione e l'inizio del periodo di congedo per maternità non siano decorsi più di sessanta giorni. In questa ipotesi, dunque l'Enpaf non è tenuto a corrispondere l'indennità di maternità all'iscritta, anche se disoccupata.

ADOZIONE NAZIONALE INTERNAZIONALE E AFFIDAMENTO

L'indennità di maternità viene corrisposta anche nel caso di adozione nazionale o internazionale e di affidamento. In questi casi l'Ente corrisponde l'indennità per le stesse categorie di iscritte sopra indicate.

L'ammontare dell'indennità è commisurato ai cinque mesi successivi all'ingresso nella famiglia del minore adottato.



In caso di affidamento, l'indennità verrà corrisposta per i 3 mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia.

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di **180 giorni dalla data di ingresso del minore** nella famiglia.

ESTENSIONE DEL PERIODO DI TUTELA PER REDDITO

Dal 1° gennaio 2022, l'indennità di maternità per le libere professioniste – autonome o parasubordinate – iscritte agli Enti di previdenza obbligatori, tra i quali l'Enpaf, è estesa di ulteriori tre mesi.

L'indennità è riconosciuta anche ai padri liberi professionisti nei casi previsti dalla normativa vigente.

La tutela è estesa anche all'evento dell'adozione e dell'affidamento.

Per fruire dell'indennità aggiuntiva è necessario che il richiedente sia in regola con il versamento della contribuzione dovuta all'Enpaf.

L'ampliamento della tutela è riconosciuto in favore di chi abbia dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo assistibile, un reddito complessivo inferiore a 8.145 euro. Il reddito di riferimento è quello complessivo annuo dichiarato ai fini fiscali.

ESTENSIONE DEL PERIODO DI TUTELA PER GRAVIDANZA A RISCHIO

Dal 13 agosto 2022, la farmacista iscritta all'Enpaf che si trovi in una condizione di gravidanza a rischio ha diritto all'estensione del periodo assistibile per maternità.

L'indennità aggiuntiva copre il periodo indicato nel provvedimento di interdizione dal lavoro rilasciato dal medico competente della Asl.

WELFARE INTEGRATO

EMAPI





LE PRESTAZIONI

L'Enpaf ha aderito ad EMAPI, l'Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, stipulando una convenzione in favore dei propri iscritti e dei titolari di pensione diretta Enpaf.

Le prestazioni erogate in favore dei beneficiari sono:

- **ASI** – Assistenza Sanitaria Integrativa – Garanzie A e A1
copre le spese relative a grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, prevede prestazioni extraospedaliere di alta diagnostica e di terapia.
- **LTC** – Long Term Care
consiste nell'erogazione di una rendita mensile vita natural durante nei casi di non autosufficienza
- **TCM** – Temporanea caso morte
copertura assicurativa che prevede l'erogazione di un capitale in caso di morte dovuta a qualsiasi causa.

Requisito generale di accesso alle prestazioni di Emapi è la regolarità contributiva Enpaf: il richiedente deve essere in regola con la contribuzione posta in riscossione nell'anno della domanda e non deve avere una morosità pregressa, nei limiti della prescrizione quinquennale.





Tutti gli iscritti che hanno in attivo la Garanzia di base A possono attivare le opzioni B SMART e B PLUS, con oneri a proprio carico.

Le garanzie B prevedono una serie di prestazioni aggiuntive come, ad esempio, il rimborso di spese effettuate per ricoveri per patologie meno gravi e non comprese nella Garanzia A, per interventi chirurgici ambulatoriali, day hospital, per accertamenti diagnostici, visite specialistiche, cure fisioterapiche, check-up, prevenzione dentaria.

È possibile estendere queste coperture integrative al proprio nucleo familiare.

CONTATTI EMAPI

Per avere ulteriori informazioni sul regolamento e la modulistica utile per le richieste di rimborso è consultabile il sito web di EMAPI www.emapi.it.

Contatti e numeri utili:

Telefono – 06/44250196 – 848 88 11 66

E-mail – info@emapi.it

ASI – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA



GARANZIA A

La copertura **Garanzia A** rimborsa le spese sanitarie affrontate per grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, prestazioni extraospedaliere di alta diagnostica e di terapia, ricoveri determinati da gravi patologie indicate nell'apposito elenco reperibile nelle condizioni contrattuali e sul sito di EMAPI.

Principali **caratteristiche** della copertura:



- Non sono previsti limiti di età
- Non si applicano esclusioni per le patologie pregresse in Garanzia A
- Non si applicano esclusioni per malformazioni congenite per i bambini di età inferiore ai 3 anni
- Coperte tutte le neoplasie maligne senza limitazioni
- Massimale 500.000,00 euro anno
- Franchigia e scoperto:
 - Struttura sanitaria/personale medico ambedue convenzionati: in questo caso non è prevista applicazione di costi a carico dell'assistito.
 - Strutture sanitarie non convenzionate con la Compagnia assicurativa: In questo caso è applicata una franchigia di € 300 per sinistro e uno scoperto pari al 15% con un massimo di € 2.000 a carico dell'assicurato; le prestazioni pre e post ricovero effettuate presso strutture/personale medico non convenzionati sono rimborsate con applicazione del solo scoperto.
- Indennità sostitutiva: nel caso in cui non sia stata presentata alcuna richiesta di rimborso per le spese inerenti al ricovero, verrà corrisposta un'indennità sostitutiva di € 155 per ogni giorno di ricovero. È possibile altresì anettere alla richiesta di indennità sostitutiva anche le spese per accertamenti sostenute prima e dopo il ricovero.

Di seguito le principali **coperture** e le relative indennità:

- Ricoveri/Day Hospital (pre e post intervento): indennità prevista di € 50 al giorno
- Accessi ambulatoriali per terapie oncologiche: indennità prevista di € 50 al giorno
- Prestazioni Extra Ospedaliere di alta diagnostica (per il solo caponucleo): è previsto un massimale di € 800 per anno assicurativo per prestazioni



extraospedaliere (alta diagnostica radiologica e terapie)

- Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero: è previsto un massimale di € 10.000 per nucleo familiare/anno assicurativo per le prestazioni odontoiatriche puntualmente elencate nelle condizioni contrattuali.
- Accesso a tariffario agevolato: è previsto un tariffario convenzionato per le prestazioni non rientranti nella Garanzia A. Si tratta di prestazioni dentarie, ospedaliere ed extraospedaliere, fisioterapiche e riabilitative.

GARANZIA A1

L'Enpaf ha attivato anche la garanzia Pacchetto I.P. (**Invalidità Permanente**), denominata "A1".

Si tratta di un ampliamento della copertura base Garanzia A.

La copertura consente ai beneficiari di ottenere, in caso di infortunio che comporti all'assicurato un'invalidità permanente di grado superiore al 66%, un indennizzo pari al capitale assicurato di € 80.000.

Questa copertura non può essere estesa ai familiari.

Come beneficiare della copertura A1:

La denuncia di infortunio deve essere inviata ad EMAPI entro quindici giorni dall'infortunio stesso o da quando l'iscritto ne abbia la possibilità. La denuncia deve indicare il luogo, giorno, ora dell'evento e cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da un certificato medico.



La LTC è una tutela assistenziale che garantisce, ai professionisti che si trovino in condizioni di non autosufficienza, l'erogazione di una rendita mensile vitalizia durante pari a **€ 1.200,00**.



BENEFICIARI

Possono usufruire della copertura LTC gli iscritti e i titolari di pensione diretta Enpaf che al momento dell'attivazione della copertura (16 gennaio 2018) non abbiano compiuto i **70 anni** di età. L'attivazione della copertura di base non implica nessun adempimento da parte del singolo iscritto dal momento che l'onere è a carico dell'Ente.

È possibile incrementare a titolo individuale con oneri a proprio carico la somma assicurata

È considerato in stato di non autosufficienza/LTC l'assicurato che, a causa di una malattia, di infortunio o per perdita delle forze, si trovi per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi, in uno stato tale – presumibilmente in modo permanente – da aver bisogno dell'assistenza di un'altra persona per aiutarlo nello svolgimento di almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana.

Per attività ordinarie della vita quotidiana (**Activities of Daily Living – ADL**) si intendono: lavarsi, vestirsi e svestirsi, nutrirsi, andare in bagno, mobilità, spostarsi.

Si trova in stato di non autosufficienza, indipendentemente dall'incapacità di svolgere almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana, l'assicurato che sia affetto da una patologia nervosa o mentale dovuta a causa organica che abbia determinato la perdita delle capacità cognitive (per esempio, morbo di Parkinson o di Alzheimer).

TCM – TEMPORANEA CASO MORTE



L'Ente ha attivato la Copertura Base Collettiva con data di prima adesione 1° gennaio 2021 in favore di tutti gli iscritti e pensionati che alla data di inizio copertura non abbiano compiuto i 75 anni di età.

È una copertura assicurativa che prevede l'erogazione di un capitale in caso di morte dovuta a qualsiasi causa. I beneficiari sono gli eredi legittimi e testamentari dell'assicurato.

La somma garantita in caso di morte da qualsiasi causa è pari ad **euro 11.500,00**, a prescindere dall'età anagrafica dell'iscritto al momento del decesso. Questa copertura viene garantita per i decessi avvenuti fino al 31 gennaio 2023.

La somma passa a **7.050,00 euro** per i decessi dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2026.

